



Regione Puglia

Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

Ufficio 02 - Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

AOO_081/1987/APS2

Bari, lì 08/06/2012

Comunicazione trasmessa solo via fax/email
sostituisce l'originale
art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005

=URGENTE=

Alla **FEDERFARMA Puglia**

Alle **Organizzazioni provinciali dei titolari di Farmacia della Regione Puglia**

Alle **Organizzazioni sindacali della Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta**

Ai **Direttori Generali delle ASL**

e,p.c.

Al **RTI Edotto**

Al **RIP Edotto**

Spett. **InnovaPuglia S.p.A.**

Loro sedi

Oggetto: Compilazione della ricetta farmaceutica e dell'assistenza integrativa.

Facendo seguito alla nota prot. n. AOO_081/1853/APS2 del 29/05/2012 ed alla nota prot. n. AOO_081/1960/APS2 del 06/06/2012 ed a seguito di un incontro tecnico con i referenti di Federfarma e delle Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale è stato concordato quanto segue.

1. Si conferma che sulle ricette di prescrizioni di farmaci possono essere apposti nel campo "Codice Esenzione" (spazio 13 della ricetta, come indicato in allegato) esclusivamente i seguenti codici di esenzione: **TOT01, TOT02, TOT04, TOT05, TOT07; TOT08; TOT10; E03; E04; E94; E95; E96.**
2. Esclusivamente sulle ricette di assistenza integrativa per l'erogazione di ausili diabetici è possibile apporre anche il codice 013 nel campo "Codice Esenzione" per l'individuazione del paziente diabetico ai fini della riduzione IVA; qualora il paziente diabetico disponga di un codice esenzione diverso (ad esempio per motivi di reddito) e non del codice 013, specifico per la patologia, può essere utilizzato il codice Z13 da riportare nel campo note della ricetta.

3. Le ricette compilate e stampate al computer dai medici non possono essere successivamente modificate e/o integrate a penna dal medico prescrittore in relazione ai campi "codici esenzione" e "codice fiscale dell'assistito". In caso di errore il medico prescrittore dovrà procedere a compilare una nuova ricetta. Per le ricette compilate a mano (ad esempio dai medici della continuità assistenziale, dai medici in visita domiciliare o in caso di indisponibilità della postazione di lavoro informatica) non si applica tale previsione.
4. Le ricette compilate in difformità da quanto riportato ai precedenti punti 1,2 e 3 non dovranno essere accettate dalla farmacie ed i medici prescrittori dovranno provvedere a compilare una nuova ricetta.

Le disposizioni della presente circolare sono operative dal giorno **11/06/2012**.

Le associazioni sindacali dei medici e dei farmacisti sono pregate di diffondere la presente circolare ai propri iscritti.

Distinti saluti.


Il Direttore di Area
(dott. Vincenzo Romo)

